

Codice A1406B

D.D. 11 maggio 2021, n. 685

Approvazione Graduatoria riservata per l'ammissione senza borsa di studio di n. 54 tirocinanti di cui 1 ammesso con riserva, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2020-2023 ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019 e della DD n. 936/A1406B/2020 .



ATTO DD 685/A1406B/2021

DEL 11/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Approvazione Graduatoria riservata per l'ammissione senza borsa di studio di n. 54 tirocinanti di cui 1 ammesso con riserva, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2020-2023 ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019 e della DD n. 936/A1406B/2020 .

Premesso che :

il D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003, che, all'art. 21, stabilisce che "per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, prevedendo, all'art. 24, che il diploma si consegua a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni, ed all'art. 26, che il programma formativo sia articolato, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un numero complessivo di 4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica".

Visto il D.L. 35/2019 convertito nella L. 60/2019 , art. 12, comma 3, che prevede che "Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità' di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.

Vista la DD. 936/A1406B/2020 di approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione di n. 87 tirocinanti, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2020-2023 ai sensi dall'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019 .

Preso atto che

le domande pervenute tramite l'apposita procedura informatizzata sono state n. 61, di cui n. 53 ammissibili in relazione ai requisiti di cui all'art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019 e alle modalità di presentazione di cui all'avviso pubblico di cui alla DD. 936/A1406B/2020.

In esito all'attività istruttoria, per ciascuna delle 53 domande ammissibili, si è proceduto all'attribuzione, secondo i criteri previsti dall'art. 3 dell'ACN/2018, dei punteggi relativi ai periodi di servizio dichiarati dagli interessati fino alla data del 16 novembre 2020 (data di scadenza del termine di presentazione della domanda ai sensi dell'avviso pubblico di cui alla DD n. 936/A1406B/2020) e, in applicazione del predetto art. 3 dell'ACN/2018, a parità di punteggio di merito è stata data preferenza al candidato più giovane.

Considerato che la domanda presentata dal dott Matteo Scipioni medico in servizio permanente effettivo presso l'esercito italiano, risulta carente del requisito di ammissione (24 mesi di attività in convenzione con il SSN, nei 10 anni antecedenti la domanda di partecipazione al corso).

L'applicazione dei criteri di priorità, stabiliti dall'ACN in vigore per l'Area Medicina Generale, è volta a formulare una graduatoria in relazione ai titoli di servizio dichiarati dal candidato, a partire dal titolo di ammissione, cui si aggiungono anche gli ulteriori titoli posseduti rispetto al requisito di ammissione.

L'attività dal suddetto candidato, pur rientrante nell'attività di assistenza primaria, è stata esercitata, nei periodi dichiarati, in qualità di dipendente pubblico e non in virtù di incarichi convenzionali ai sensi dell'ACN in vigore e, pertanto, non è utile a determinare il requisito di ammissione della domanda, anche se, valutando complessivamente i titoli di servizio dichiarati, il medesimo sarebbe utilmente collocabile in graduatoria .

Considerato che per altro medico in servizio permanente effettivo presso l'esercito, non in possesso del prescritto requisito di 24 mesi nelle suddette attività convenzionali con il SSN, (essendo dette attività esercitate in qualità di dipendente pubblico), si è proceduto, in occasione della graduatoria relativa al corso 2019-2022, alla non ammissione e che l'interessato, presentando ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento regionale, ha ottenuto, mediante ordinanza cautelare, di essere ammesso al corso con riserva, in attesa della definizione del giudizio di merito.

Ritenuto opportuno ammettere con riserva il Dott. Matteo Scipioni, nelle more della definizione del suddetto giudizio, al fine di applicare lo stesso criterio di giudizio che sarà indicato dal TAR Piemonte per l'analogia fattispecie.

Si rende necessario approvare, in relazione alle domande risultate ammissibili, la graduatoria riservata di cui all'art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019 e alla DD n. 936/A1406B/2020, per l'ammissione senza diritto a borsa di studio, di n. 54 tirocinanti di cui 1 ammesso con riserva, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2020-2023, come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si rende altresì opportuno dare atto che non possono essere ritenute ammissibili o ricevibili n. 7

domande, come da Allegato B) “Elenco delle domande non ammissibili/irricevibili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per mancanza del requisito di accesso di cui all’art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019 (ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) o in carenza delle corrette modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso pubblico approvato con DD n. 936/A1406B/2020.

Dato atto che la graduatoria di cui all’allegato A) è stata predisposta ai sensi dell’art. 2 e 3 dell’ACN/2018 vigente alla data di presentazione delle domande da parte dei medici interessati all’inserimento in graduatoria.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria i medici interessati potranno produrre alla Direzione Sanità della Regione Piemonte – Settore sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, tramite PEC all’indirizzo personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria, ai fini dell’eventuale modifica della graduatoria.

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 8 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
- visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei Rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
- visto gli artt. 4 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
- visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali
- visto l'art. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23
- visto il D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003
- visto il D.M. 7.3.2006 e s.m.i. "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale"
- visto l'art. 9 del D.L 135/2018 convertito in L. 12/2019 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
- visto l'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019
- visto la DD n. 936/A1406B/2020

determina

- di approvare ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019 e della

DD n. 936/A1406B/2020, la graduatoria riservata per l'ammissione, senza borsa di studio, di n. 54 tirocinanti di cui 1 ammesso con riserva (come in premessa specificato), al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2020-2023, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di dichiarare non ammissibili o ricevibili le domande di cui nell'Allegato B "Elenco Domande non ammissibili/irricevibili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per mancanza del requisito di accesso di cui all'art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019 (ventiquattro mesi, anche non continuativi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) o in carenza delle corrette modalità di presentazione della domanda di cui alla DD n. 936/A1406B/2020;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 dell'A.C.N/2018, i medici interessati possono presentare all'ufficio regionale competente motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria entro 15 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria sul B.U.R. della regione Piemonte;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE
(A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)
Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. graduatoria_riservata_20_23_AMMESSI.ods
2. graduatoria_riservata_20_23_INAMMISSIBILI.ods



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento